



proc. _____/2016

IL GIUDICE SPORTIVO

SENTENZA N. 37

Il Collegio del Giudice Sportivo, composto dai sigg. Pres. Salvatore Giacchetti (Presidente), Avv. Raffaele Potenza (componente), Avv. Salomone Bevilacqua (componente) cons. Roberto Bucchi (componente) assistiti dal responsabile della Segreteria del Giudice Sportivo, Dott. Francesco Pantano, riunitosi il 10 Novembre 2016, presso la sala riunioni della Direzione Centrale per lo Sport Automobilistico, in Roma, Magenta 5, ha emesso la seguente sentenza nei confronti dei licenziati: Sist Alberto (Lic. N 386496), Berton Nicolò (Lic. N 386328), Griguol Samuele (Lic. N 373608), Magris Carlo (Lic. N 386336), Saccon Thomas (Lic. N 361823), Armento Matteo (Lic. N 363882- 348901), Dalla Palma Andrea (Lic. 337902), De Nardi Federico (Lic. N 377834), Manias Ivan (Lic. N 274085 - 390869), Mazzariol Paolo (Lic. N 385230- 275706), Padoan Francesco (Lic. N 377837), Ruoso Lorenzo (Lic. N 346127- 377049), Savonitti Christian (Lic. N 357582- 347300), Sist Luca (Lic. N 371467), Tonon Alessandro (Lic. N385231), Amadio Carlo (Lic. N 36386500- 300418), Bortolini Lorenzo (Lic. N 340435) Busolin Vincenzo (Lic. N 336025-298188), Cescon Graziano (Lic. N 336372- 298187), De Marchi Marco (Lic. N 377587- 380311- 346701), Faè Enrico (Lic. N 352879- 321801- 301899), Maso Maurizio (Lic. N 377836) Maso Davide (Lic. N 377835), Mucignat Marco (Lic. N 299524), Ostan Michele (Lic. N 363866), Sabot Stefano (Lic. N 346077), Scruzzi Michele (Lic. N 386812- 300418).

Fatto

Con atto del 21 settembre 2016 il Procuratore Federale ha deferito al Giudice Sportivo i licenziati in premessa elencati addebitando loro di aver partecipato alla Gara Kart non autorizzata denominata "1° Tappa Cup Race Triveneto", non inserita nel calendario sportivo nazionale della Federazione, svoltasi il 17 aprile 2016 sulla pista Alberone ubicata a Clenia (Ud).

La Procura, per tali addebiti, chiedeva che un tale comportamento fosse per tutti sanzionato con la sospensione delle licenze sportive per giorni 60 e con l'ammenda di € 800,00 ciascuno.



Intimati per il 10 novembre 2016, nessuno degli incolpati compariva, sebbene regolarmente convocati per l'udienza.

Il Collegio, disponeva l'acquisizione delle memorie pervenute nei termini.

All'esito del dibattimento, alla luce delle difese degli incolpati pervenute nei termini, invitata le parti a concludere.

La Procura concludeva riportandosi all'atto di deferimento.

Motivi della decisione

Il collegio ritiene che, per tutti licenziati, può ritenersi che la responsabilità sia stata dimostrata; non risulta neppure che vi sia stata la rinuncia allo status di licenziato invocata da alcuni.

In verità gli odierni incolpati, titolari di licenza sportiva di conduttore, ovvero altra qualifica prevista dal Regolamento, sono tutti soggetti all'ordinamento dell'ACI, avendo status di licenziati ai sensi dell'art. 47 R.N.S..

Infatti, lo status di licenziato sportivo permane fino alla rinuncia espressa dell'interessato od alla sua eventuale squalifica o radiazione, anche se egli ometta di rinnovare la licenza alla scadenza dell'annualità.

Il dovere dei licenziati dell'ACI di astenersi dal partecipare a competizioni agonistiche non autorizzate dalla stessa ACI e, quindi, non iscritte a calendario, è sancito dal R.N.S. che prevede altresì la punizione per coloro che non si astengano dal parteciparvi.

Nella fattispecie è fuor di dubbio, all'esito dell'attività di indagine della Procura Federale, che gli incolpati titolari di licenza, abbiano partecipato a vario titolo e con diverse funzioni, alla Gara Kart non autorizzata denominata "1° Tappa Cup Race Triveneto", il 17 aprile 2016, svoltasi in difetto della necessaria autorizzazione delle Federazione, ovvero di apposita convenzione stipulata con l'Organizzatore.

Ciò è emerso sia dall'esposto, sia dagli articoli di stampa e dai post apparsi su alcuni siti Internet documentati dalla Procura Federale.

Neppure gli incolpati hanno fornito prove contrarie o giustificato la propria condotta.

I deferiti vanno quindi riconosciuti colpevoli dei fatti contestati con l'atto di deferimento.

PQM

Il Collegio del Giudice Sportivo dichiara i licenziati Sist Alberto (Lic. N 386496), Berton Nicolò (Lic. N 386328), Griguol Samuele (Lic. N 373608), Magris Carlo (Lic. N



386336), Saccon Thomas (Lic. N 361823), Armento Matteo (Lic. N 363882- 348901), Dalla Palma Andrea (Lic. 337902), De Nardi Federico (Lic. N 377834), Manias Ivan (Lic. N 274085 - 390869), Mazzariol Paolo (Lic. N 385230- 275706), Padoan Francesco (Lic. N 377837), Ruoso Lorenzo (Lic. N 346127- 377049), Savonitti Christian (Lic. N 357582- 347300), Sist Luca (Lic. N 371467), Tonon Alessandro (Lic. N385231), Amadio Carlo (Lic. N 36386500- 300418), Bortolini Lorenzo (Lic. N 340435) Busolin Vincenzo (Lic. N 336025-298188), Cescon Graziano (Lic. N 336372- 298187), De Marchi Marco (Lic. N 377587- 380311- 346701), Faè Enrico (Lic. N 352879- 321801- 301899), Maso Maurizio (Lic. N 377836) Maso Davide (Lic. N 377835), Mucignat Marco (Lic. N 299524), Ostan Michele (Lic. N 363866), Sabot Stefano (Lic. N 346077), Scruzzi Michele (Lic. N 386812- 300418), responsabili delle violazioni a loro ascrittegli e li condanna alla sanzione dell'ammonizione con diffida.

IL PRESIDENTE

Pres. Salvatore Giacchetti

Roma,

IL RELATORE

Avv. Salomone Bevilacqua

Depositata in Segreteria
Il